



COMUNE DI BORRELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66040 - Piazza G. Marconi n. 13

Tel. 0872.945124 - Fax 0872.945549 - e-mail: comune.borrello@libero.it

C.F. 81002230696 - P.I. 01217050697

ORDINANZA SINDACALE NR. 8/2026

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO AUTOMEZZI SU STRADA COMUNALE LOC. VIA INTERPODERALE LOC. COLLE MATTONE – COLLE NAPOLETANO – CAPEZZE - PIANO CIAVARRELLO IN SEGUITO AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 31 MARZO 1-2-3 APRILE 2026

IL SINDACO

PRESO ATTO che in data 31 marzo e 1-2-3 aprile c.a. è stato effettuato un sopralluogo sulle strade interpoderali emarginate in oggetto al fine di verificarne lo stato in seguito agli eventi atmosferici dei giorni precedenti;
CONSTATATO che il manto stradale in molte sezioni del percorso interpodereale risulta gravemente danneggiato;

RITENUTO necessario e doveroso vietare il transito degli automezzi in Via interpodereale loc. Colle Mattone, Colle Napoletano, Capezze, Piano Ciavarello;

CONSIDERATO inoltre di dover tutelare la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità pubblica;

VISTO il D.L.vo 30.04.92, n. 285, Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16.12.92, n. 495, Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

con decorrenza immediata, e fino a diversa determinazione, che è fatto divieto a tutti gli automezzi di transitare sulla strada comunale Via interpodereale loc. Colle Mattone, Colle Napoletano, Capezze, Piano Ciavarello;

I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

I carabinieri e le altre forze dell'ordine che operano sul territorio provvederanno all'esecuzione della presente.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione e che venga trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Borrello e al Comando Carabinieri Forestali di Villa Santa Maria (CH).

AVVISA

a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Dalla Residenza Municipale, li 03/04/2026

Il Sindaco
Avv. Armando Di Luca

